

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2002)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 24 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Abruzzo**

Trasmessa alla Presidenza il 25 febbraio 2003

PAGINA BIANCA

GARANTE CONTRIBUENTE REGIONE ABRUZZO

**OGGETTO: Relazione annuale
Relazione 2° semestre 2002**

1° semestre:

sono pervenuti n. 59 esposti. Ne sono stati definiti n.50, di cui 3 iscritti nell'anno 2001.

Di detti esposti 2 sono stati archiviati; 4 sono stati trasmessi ad altre autorità; 11 sono stati definiti con provvedimento di non luogo a deliberare; 4 con provvedimento di rigetto, gli altri sono stati accolti.

2° semestre:

sono pervenuti n. 63 esposti. Sono state emesse 33 risoluzioni, di cui 4 con provvedimento di rigetto e 18 con provvedimento di non luogo a deliberare.

Secondo le provenienze territoriali gli esposti sono così distribuiti:

Primo semestre : L'Aquila n.17, Chieti n.11, Pescara n.15 e Teramo n.8; altre località n.8.

Totale n.59 esposti.

Secondo semestre:L'Aquila n.21, Chieti n.14, Pescara n.13 e Teramo n.11; altre località n.4.

Totale n. 63 esposti.

Considerazioni

Devesi rilevare che l'amministrazione finanziaria ha contribuito a migliorare notevolmente il rapporto con il contribuente, rendendosi sensibile ad accogliere le doglianze che vengono mosse e ad assecondarne le istanze, pervenendo a provvedimenti di autotutela anche prima che questa venga sollecitata dal garante.

Sempre più numerose e veementi sono, invece, le lamentele dei contribuenti per gli annosi ritardi nei rimborsi, che si ripercuotono negativamente anche sulla stessa immagine del Garante, i cui interventi a tal riguardo si rivelano inutili a fronte dell'inerzia dell'amministrazione costretta a tale inadempienza per le note difficoltà del bilancio statale. E', quindi, auspicabile che il potere esecutivo affronti questo problema che da solo incrina la fiducia che il contribuente deve riporre nell'amministrazione.

Notevole riluttanza oppongono le amministrazioni degli enti locali ovvero i concessionari ad accettare e seguire gli inviti che il Garante loro rivolge al fine di applicare le norme dettate dallo Statuto dei diritti del contribuente. Vi sono, ad esempio, casi in cui vengono dagli enti irrogate sanzioni che non sono in linea, non soltanto con lo Statuto, ma neppure con le disposizioni emanate dal d.leg/vo n.472 del 18 dicembre 1997, non avendo provveduto gli enti ad adeguare i propri regolamenti, così violando l'art. 1 dello Statuto e l'art. 11 del d.l.vo n. 472 del 1997.

Si rende, pertanto, urgente un intervento normativo che valga a ricondurre gli enti locali e i concessionari al rispetto delle norme statutarie e che provveda ad un razionale coordinamento delle varie disposizioni per assicurare la necessaria coerenza con i principi della n.212/2000.

Sono pervenuti anche tre esposti con lamentele circa presunte irregolarità nelle verifiche fiscali da parte della Guardia di Finanza. Invero, quanto alle irregolarità, le doglianze sono risultate infondate. Peraltro, meritevole di considerazione è la doglianza riguardante i termini della verifica, che i militari, anche in ossequio a disposizioni interne, ritengono potersi contenere in trenta giorni, intendendoli non in senso continuativo ma in senso lavorativo. A tal riguardo, invece, questo Ufficio, uniformemente a tutti gli Uffici omologhi, ha interpretato che i trenta giorni, salvo motivata proroga, devono essere contenuti in trenta giorni lavorativi continuativi, poiché la *ratio* della norma ha lo scopo di non appesantire i contribuenti in ordine al periodo di verifica.

Sarebbe opportuno che si procedesse a una revisione ed a un riesame della norma in modo da prevedere tempi di verifica differenziati e adeguati secondo le dimensioni -per affari, importanza e complessità- delle aziende sottoposte a verifica.

Opportuna appare anche una nuova e più compiuta disciplina della figura del Garante, che riguardi anche la materia delle dimissioni, delle incompatibilità, delle astensioni, delle sostituzioni, delle supplenze e delle applicazioni, posto che attualmente il collegio dei componenti l'ufficio del Garante viene interpretato come *collegio perfetto*.



Deve inoltre conferirsi al garante il potere di intervenire in maniera efficace ed incisiva con i suoi provvedimenti ed assicurarsi anche una giusta autonomia dal punto di vista organizzativo e contabile.

Per quanto concerne l'ufficio del Garante della Regione Abruzzo deve osservarsi come non sia ancora stata realizzata una congrua sistemazione dal momento che è ancora provvisoriamente alloggiato in un salone annesso alla Direzione Regionale delle Entrate, essendo in attesa che si liberino alcuni locali demaniali nell'intento di evitare un aggravio erariale con un canone locatizio per immobili di proprietà privata.

L'Aquila, 11 febbraio 2003


Il Presidente

(Dott. Michele Ramundo)



Il Componente

(Dott. Giuseppe Mancini)



Il Componente

(Dott. Rodolfo Quarchioni)

